Accoglimento totale del 04/12/2018
RG n. 1633/2018

R.G. 1633/2018

# TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

## III sezione civile

Il Tribunale di Napoli Nord, III sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunziato la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 702 *ter* co.5, nella causa civile iscritta al n. 1633/2018, vertente

**T R A**

(C.F. nata a il rappresentata e difesa dall' avv. , elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aversa al viale della Libertà;

- RICORRENTE -

**E**

**S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t.

-RESISTENTE CONTUMACE -

**OGGETTO:** contratto di finanziamento

**MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. depositato in data 2.2.2018 ha convenuto in giudizio s.p.a. per sentir dichiarare il carattere vessatorio della clausola contenuta nell'art. 14 del contratto di finanziamento stipulato tra le parti e conseguentemente alla restituzione di € 1.204,28 quale rimborso degli oneri e costi dovuti successivamente all'estinzioen anticipata del contratto.

In particolare nel mese di marzo 2007 *de cuius* dell'odierna ricorrente che agisce in giudizio quale suo successore *mortis causa*, stipulava con l'intermediario odierno resistente un contratto di finanziamento per un importo lordo complessivo di euro 14.400,00

Firmato Da: PARIGIANO PASQUA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54158f8193c69d071efe a0dc34ae1be1 - Firmato Da: DI GIORGIO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19bc2c2f0d84f02d83984f1d1d

rimborsabile – mediante cessione *pro solvendo* di quote della retribuzione mensile – in quarantotto rate mensili di euro 300,00 ciascuna. Al momento della stipula, corrispondeva le seguenti somme: euro 310,87 a titolo commissioni bancarie; euro 1.336,10 per commissioni di intermediazione ed euro 981,52 a titolo di oneri assicurativi.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di giugno 2009, in corrispondenza della ventiseiesima rata di ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall'intermediario.

Disposta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di comparizione, parte resistente, sebbene destinataria di rituale notificazione a mezzo PEC, non si è costituita.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Preliminarmente va precisato che l'odierna ricorrente ha adito l'Arbitro Bancario Finanziario, la cui decisione del 20.9.2017 non è stata seguita dall'adempimento della

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* TUB. In particolare ai sensi del primo comma della norma citata, "*il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto*".

Come più volte affermato da diverse pronunce del Arbitro Bancario Finanziario (cfr. *ex multis* decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento), la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro non sono rimborsabili le voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. *up front*).

Dal momento che nel caso di specie la molteplicità degli adempimenti previsti nel contratto di cui è causa, senza la necessaria ripartizione delle quote relative alle varie commissioni tra quelle preliminari alla conclusione del contratto e quelle soggette a maturazione nel tempo, determina "*una complessiva opacità della formulazione delle clausola, aggravata dalla sua formulazione unitaria e riferibile alle diverse commissioni previste nel contratto*" (cfr. ABF Napoli del 20.9.2017 n. 0011296/17, che ha deciso la questione oggi oggetto di controversia giudiziale), non può che

Firmato Da: PARIGIANO PASQUA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 5415ef6193c69d071e4a2da34ae1be1 - Firmato Da: DI GIORGIO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 19bc0c3f26d94d02d839f641d1d

determinare il riconoscimento del diritto della ricorrente alla restituzione delle commissioni bancarie e di intermediazione proporzionalmente alla vita residua del finanziamento.
Ciò anche con riferimento al premio assicurativo, stante il collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, la quale trova nella legge n. 221/2012 il suo riconoscimento normativo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6167/2014, nonché ABF Napoli cit.).
Conseguentemente, condividendo le valutazioni espresse dall'Arbitro Bancario Finanziario precedentemente adito dalla ricorrente, deve disporsi la restituzione in favore di
della complessiva somma di € 1.204,28 (in applicazione del principio della domanda *ex* art. 115 c.p.c.), di cui € 142,48 per commissioni bancarie, € 612,38 per spese di intermediazione ed € 449,86 per rimborso del premio assicurativo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014 tenendo conto delle sole voci relative alla fase di studio e introduttiva, non essendovi stata nel corso del presente processo (articolatosi in due sole udienza) alcuna attività istruttoria o decisionale.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:

- condanna s.p.a. alla restituzione in favore di [redacted] di € 1.204,28 oltre interessi;
- condanna s.p.a. al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 886,00 di cui € 76,00 a titolo di spese ed € 810,00 a titolo di onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.

**Aversa, 03/12/2018**

**il Giudice**
**Dott. Giovanni Di Giorgio**

Firmato Da: FARIGIANO PASQUA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54158f9193c69d071efa204e94ae1be1 - Firmato Da: DI GIORGIO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 18dc9c9f2b8a402d83398413d1d